

A tutti i CAB accreditati e in corso di accreditamento  
Loro Sedi

Alle Associazioni degli Organismi di Valutazione della Conformità

A tutti gli Ispettori/Esperti Tecnici ACCREDIA

**Oggetto: Dipartimento DC - Circolare tecnica DC N. 19/2020**  
**Aggiornamento della Circolare Tecnica DC N. 17/2020 del 30/10/2020**

### **Nuove disposizioni a seguito dell'emergenza sanitaria da Coronavirus**

La presente circolare sostituisce tutte le precedenti circolari emesse dal DC per l'emergenza COVID-19<sup>1</sup>, ad eccezione delle seguenti circolari:

- [Circolare informativa DC N° 07/2020 – Richiesta di astenersi dall'emettere Attestazioni in Ambiti Volontari per l'immissione sul mercato dei DPI](#)
- [Circolare tecnica DC N° 13/2020 – Comunicazione Tecnica sugli schemi di Accreditamento eIDAS, Conservatori a norma e SPID](#)

**Le novità rispetto alla Circolare Tecnica DC N. 17/2020 sono evidenziate in giallo.**

**Ogni eventuale attività già gestita con le precedenti disposizioni (es: contratti firmati, audit/esami pianificati) possono essere gestite con le regole un tempo in vigore.**

Si riportano di seguito le disposizioni applicabili in questo periodo di emergenza. Queste disposizioni rimarranno in vigore fino ad una differente disposizione da parte di ACCREDIA.

#### **1) VERIFICHE CONDOTTE DA ACCREDIA**

Ove non sia possibile svolgere le verifiche in presenza, queste potranno essere effettuate in modalità "da remoto".,

<sup>1</sup> Vengono ritirate le seguenti circolari:

- Circolare informativa DC N° 10/2020 – Pubblicata la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 08-05-2020
- Circolare informativa DC N° 08/2020 – Sintesi e chiarimenti delle disposizioni a seguito dell'emergenza sanitaria da Coronavirus relative alle valutazioni di conformità secondo UNI EN ISO/IEC 17024 e altri schemi
- Circolare tecnica DC N° 09/2020 – Nuove disposizioni a seguito dell'emergenza sanitaria da Coronavirus – specifiche per lo schema EMAS
- Circolare tecnica DC N° 08/2020 – Nuove disposizioni a seguito dell'emergenza sanitaria da Coronavirus – settore IAF28
- Circolare tecnica DC N° 07/2020 – Nuove disposizioni a seguito dell'emergenza sanitaria da Coronavirus per gli adempimenti del DM 115/2014 e Disciplinare del Capo della Polizia del 24.02.2015
- Circolare tecnica DC N° 06/2020 – Nuove disposizioni a seguito dell'emergenza sanitaria da Coronavirus

Gli aspetti operativi saranno definiti tra ACCREDIA e il CAB in fase di pianificazione della verifica.

Le verifiche in campo potranno essere svolte previo accordo e disponibilità di tutte le parti coinvolte e fermo restando le disposizioni di legge circa per esempio le distanze interpersonali e i comportamenti da adottare.

Le attività di verifica verranno condotte applicando per quanto possibile la Linea Guida IAF ID 12:2015 "Principles on Remote Assessment".

## **2) VERIFICHE CONDOTTE DAI CAB**

Vista la situazione eccezionale in cui ci troviamo, riteniamo utile fornirvi alcune informazioni operative.

- 1) Ci si riferisca, per tutti gli schemi di accreditamento gestiti dal Dipartimento Certificazione e Ispezione, al documento IAF ID03 "[Management of Extraordinary Events or Circumstances Affecting ABs, CABs and Certified Organizations](#)" per la gestione di questo evento eccezionale, tenendo conto di eventuali comunicazioni degli Scheme Owner e per gli ambiti regolamentati/cogenti anche di eventuali prescrizioni emesse dalle Autorità Competenti, contenute in note ministeriali/provvedimenti.
- 2) Per l'effettuazione di audit in remoto, riferirsi al documento IAF MD04 [Use of Information and Communication Technology \(ICT\) for Auditing/Assessment Purposes](#).

IAF ha pubblicato un elenco di disposizioni applicabili in questo momento di emergenza. Le domande e risposte sono consultabili sul sito <https://iaffa.com/> **in italiano**, e sul sito Accredia <https://www.accredia.it/faq-coronavirus/>

**Consultate sistematicamente questi siti perché si tratta di disposizioni vincolanti per le attività di certificazione.**

La validità delle FAQ IAF è stata confermata da una recente risoluzione dell'Assemblea Generale IAF <https://iaffa.com/resolutions-2/>

- 3) Le disposizioni pubblicate sul sito IAF sono applicabili anche a tutti gli schemi e ambiti non coperti da IAF MLA, per quanto applicabili, salvo le disposizioni che seguono e salvo differenti indicazioni da parte di Autorità di Regolazione o Scheme owner (es: IAQG, BRC).

Con cordialità.

**Dott. Emanuele Riva**  
**Direttore Dipartimento**  
**Certificazione e Ispezione**  
Firmato digitalmente da: EMANUELE RIVA  
Data: 30/11/2020 17:01:08

## Tablelle di sintesi delle disposizioni a seguito dell'emergenza COVID-19

Si ricorda che è possibile svolgere audit in remoto solo se sia assicurata la medesima efficacia, validità e affidabilità di una verifica on-site. Questa analisi deve essere registrata e resa disponibile su richiesta ad Accredia.

### **A) ISO/IEC 17021-1**

Si rimanda alle FAQ consultabili sul sito <https://iaffaq.com/> in italiano, con le seguenti ulteriori precisazioni.

Le verifiche iniziali, in base alla precedente circolare, potevano essere svolte posticipando la verifica di alcuni requisiti on site entro 6 mesi. Se l'azienda, per difficoltà dovute all'emergenza sanitaria, non potesse accettare dopo 6 mesi di condurre questa verifica on site, la stessa potrà essere completata in remoto.

Per le verifiche iniziali ci si riferisca d'ora in avanti alle FAQ 17 e FAQ 5 (è possibile condurre anche le verifiche iniziali in remoto, se è possibile vedere e verificare tutte le attività in remoto. Questo comporta che l'organizzazione interessata sia operativa).

**Si conferma quindi che è possibile condurre tutte le verifiche in modalità in remoto (Es: iniziali, sorveglianze, rinnovi), nei limiti previsti dalla FAQ IAF 5 e da quanto riportato di seguito per schemi specifici.**

	<b>Nuova Certificazione</b>	<b>Sorveglianza</b>	<b>Rinnovo</b>
SGE	Un certificato può essere rilasciato solo se il CAB è in grado di valutare tutti i requisiti applicabili della ISO / IEC 17021-1 (9.3.1.2 fase 1 e 9.3.1.3 fase 2) e ISO 50003 (§ 5.7.1 e 5.7.2) attraverso un audit completo ed efficace del sistema di gestione del cliente, seguito da un riesame e da attività decisionali positive.	---	Un certificato può essere rinnovato solo se il CAB è in grado di valutare tutti i requisiti applicabili della ISO / IEC 17021-1 (9.6.3.2) e della ISO 50003 (§5.9) attraverso una verifica completa ed efficace del sistema di gestione del cliente, seguita da un riesame positivo e da attività di decisione della certificazione.
SGQ settore IAF 28 L'organismo deve rendere disponibile ad ACCREDIA l'elenco degli audit condotti da remoto	Nei casi di audit iniziali è possibile condurre la verifica in remoto. Il CAB potrà effettuare le attività in remoto, solo se lo stesso e l'organizzazione sottoposta ad audit, sono in possesso di adeguata strumentazione HW (pc, tablet, smartphone, qualsiasi altra periferica o apparecchiatura elettronica, ivi comprese le strutture di rete) e SW (strumenti di gestione, di comunicazione in tempo reale, di condivisione dati, di accesso da remoto, ecc.), da dimostrarne così	Come regola generale, come previsto dal documento IAF ID03 e come confermato sul sito <a href="http://www.iaffaq.com">www.iaffaq.com</a> , le attività di certificazione di sorveglianza possono essere posticipate, senza che vi sia una perdita di validità dei certificati emessi, salvo sia stato disposto un regime differente per schemi specifici. Si può in alternativa procedere con la sola verifica in remoto. Il CAB potrà effettuare le attività in remoto, solo se lo stesso e l'organizzazione sottoposta ad audit, sono in	Come regola generale, come previsto dal documento IAF ID03 e come confermato sul sito <a href="http://www.iaffaq.com">www.iaffaq.com</a> , le attività di certificazione di rinnovo possono essere posticipate, senza che vi sia una perdita di validità dei certificati emessi, salvo sia stato disposto un regime differente per schemi specifici. Si può in alternativa procedere con la sola verifica in remoto. Il CAB potrà effettuare le attività in remoto, solo se lo stesso e l'organizzazione sottoposta ad audit, sono in

	<b>Nuova Certificazione</b>	<b>Sorveglianza</b>	<b>Rinnovo</b>										
	<p>l'efficacia e documentandone esaustivamente gli esiti - modalità ICT.</p> <p>Il CAB dovrà sempre campionare evidenze documentali di commesse chiuse e/o in corso, in numero non inferiore a 3, che possano assicurare la funzionalità ed efficacia del SGQ (per ulteriori dettagli circa l'utilizzo delle evidenze documentali si rimanda ai §§ 6.2 e 7.5 del Regolamento Tecnico RT-05 rev.02).</p> <p>Le n. 2 evidenze documentali delle 3 previste possono essere sostituite dalla valutazione di un cantiere in modalità ICT.</p> <p>Si ricorda che per registrazioni si intendono tutta una serie di informazioni documentate e non, che garantiscono efficacia dell'avvenuta valutazione.</p> <p>ACCREDIA potrà procedere in qualsiasi momento a sistematici controlli, nel verificarne la corretta gestione.</p> <p>-----</p> <p>Nei casi di estensione dello scopo di certificazione, i CAB potranno procedere alla sola valutazione in remoto di evidenze documentali, senza quindi prevedere il sopralluogo in cantiere, solo per le richieste che riguardano attività affini e coerenti di cui alla macrotipologia per la quale l'Organizzazione risulta già certificata nella corrispondente attività complessa. In tutti gli altri casi, non potranno essere concesse estensioni in assenza di valutazione di attività operative in cantiere, da effettuarsi anche in modalità ICT.</p>	<p>possesso di adeguata strumentazione HW (pc, tablet, smartphone, qualsiasi altra periferica o apparecchiatura elettronica, ivi comprese le strutture di rete) e SW (strumenti di gestione, di comunicazione in tempo reale, di condivisione dati, di accesso da remoto, ecc..), da dimostrarne così l'efficacia e documentandone esaustivamente gli esiti - modalità ICT.</p> <p>Il CAB dovrà sempre campionare evidenze documentali di commesse chiuse e/o in corso, in numero non inferiore a 2, che assicurino la funzionalità ed efficacia del SGQ (per ulteriori dettagli circa l'utilizzo delle evidenze documentali si rimanda ai §§ 6.2 e 7.5 del Regolamento Tecnico RT-05 rev.02).</p> <p>Le n. 2 evidenze documentali possono essere sostituite dalla valutazione di un cantiere in modalità ICT.</p> <p>Si ricorda che per registrazioni si intendono tutta una serie di informazioni documentate e non, che garantiscono efficacia dell'avvenuta valutazione.</p> <p>ACCREDIA potrà procedere in qualsiasi momento a sistematici controlli, nel verificarne la corretta gestione.</p>	<p>possesso di adeguata strumentazione HW (pc, tablet, smartphone, qualsiasi altra periferica o apparecchiatura elettronica, ivi comprese le strutture di rete) e SW (strumenti di gestione, di comunicazione in tempo reale, di condivisione dati, di accesso da remoto, ecc..), da dimostrarne così l'efficacia e documentandone esaustivamente gli esiti - modalità ICT.</p> <p>Il CAB dovrà sempre campionare evidenze documentali di commesse chiuse e/o in corso, in numero non inferiore a 3, che assicurino la funzionalità ed efficacia del SGQ (per ulteriori dettagli circa l'utilizzo delle evidenze documentali si rimanda ai §§ 6.2 e 7.5 del Regolamento Tecnico RT-05 rev.02).</p> <p>Le n. 2 evidenze documentali delle 3 previste possono essere sostituite dalla valutazione di un cantiere in modalità ICT.</p> <p>Si ricorda che per registrazioni si intendono tutta una serie di informazioni documentate e non, che garantiscono efficacia dell'avvenuta valutazione.</p> <p>ACCREDIA potrà procedere in qualsiasi momento a sistematici controlli, nel verificarne la corretta gestione.</p>										
EMAS	<p>Per le attività di verifica e le verifiche in sito EMAS occorre inviare richiesta di deroga al Comitato EMAS. Si rimanda alla circolare pubblicata sul sito ISPRA del 07 aprile 2020.</p> <p>In relazione alle nuove registrazioni EMAS si specifica quanto di seguito riportato:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Per le aziende ad alta, media, bassa complessità (Riferimento IAF MD05), in relazione alle verifiche iniziali, occorre verificare la parte di processo di produzione on-site per considerare valida la verifica;</li> <li>Per le aziende a limitata complessità (Riferimento IAF MD05) di cui alla tabella riportata nel seguito è possibile eseguire la verifica da remoto limitatamente ai CODICI NACE in essa riportati. Resta escluso altresì il settore delle telecomunicazioni in quanto la parte relativa alle infrastrutture si deve verificare in campo.</li> </ol> <table border="1" data-bbox="1193 468 1318 1814"> <thead> <tr> <th data-bbox="1193 1055 1219 1814">IAF MD05 - Attività a complessità limitata</th> <th data-bbox="1193 468 1219 1055">NACE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1219 1055 1244 1814">Servizi di istruzione</td> <td data-bbox="1219 468 1244 1055">85.52, 85.53, 85.59</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1244 1055 1270 1814">Attività di supporto/servizi ai trasporti (senza parco mezzi da gestire)</td> <td data-bbox="1244 468 1270 1055">52.2 (escluso 52.24)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1270 1055 1295 1814">Altri servizi</td> <td data-bbox="1270 468 1295 1055">64, 65, 66, 69, 71.1, 73, 74, 78, 80, 82 (escl. 82.92)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1295 1055 1318 1814">Attività delle sedi centrali e di corporate</td> <td data-bbox="1295 468 1318 1055">70</td> </tr> </tbody> </table> <p>Il Verificatore Ambientale, oltre a convalidare la Dichiarazione Ambientale, rilascia una "dichiarazione del verificatore ambientale sulle attività di verifica e convalida", in cui attesta che non risultano elementi che attestino l'inosservanza degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente. Un Verificatore Ambientale deve poter</p>	IAF MD05 - Attività a complessità limitata	NACE	Servizi di istruzione	85.52, 85.53, 85.59	Attività di supporto/servizi ai trasporti (senza parco mezzi da gestire)	52.2 (escluso 52.24)	Altri servizi	64, 65, 66, 69, 71.1, 73, 74, 78, 80, 82 (escl. 82.92)	Attività delle sedi centrali e di corporate	70		
IAF MD05 - Attività a complessità limitata	NACE												
Servizi di istruzione	85.52, 85.53, 85.59												
Attività di supporto/servizi ai trasporti (senza parco mezzi da gestire)	52.2 (escluso 52.24)												
Altri servizi	64, 65, 66, 69, 71.1, 73, 74, 78, 80, 82 (escl. 82.92)												
Attività delle sedi centrali e di corporate	70												

	Nuova Certificazione	Sorveglianza	Rinnovo
	visitare l'azienda per poter emettere questa attestazione; si ricorda che a questa verifica fa seguito anche un sopralluogo dell'ARPA competente per il rilascio della registrazione ENAS.		
FSMS e tutti gli schemi di Certificazione volontari non coperti da disposizioni di Scheme Owner	Si veda quanto previsto dalla sezione ` Tutti gli schemi di Certificazione di prodotto Food volontari non coperti da disposizioni di Scheme Owner o Autorità Competente' - Nuova certificazione.	Si veda quanto previsto dalla sezione ` Tutti gli schemi di Certificazione di prodotto Food volontari non coperti da disposizioni di Scheme Owner o Autorità Competente' - Sorveglianza.	Si veda quanto previsto dalla sezione ` Tutti gli schemi di Certificazione di prodotto Food volontari non coperti da disposizioni di Scheme Owner o Autorità Competente' - Rinnovo.
Schema SCR Migrazione delle certificazioni alla UNI ISO 45001	<p>Si conferma che è possibile svolgere le valutazioni per la migrazione dei certificati alla UNI ISO 45001:2018 in modalità da remoto. Inoltre, come già comunicato in precedenza, la data oltre la quale è obbligatorio svolgere gli audit secondo la norma UNI ISO 45001:2018 è posticipata di sei mesi. Quindi la nuova data è il 30 Settembre 2021 (e non 11 marzo, come da circolare Accredia n. 8/2018).</p> <p>Si precisa però che, sebbene sia possibile prorogare di 6 mesi (e fino ad un anno, a certe condizioni) la validità dei certificati nei Sistemi di Gestione (vedere FAQ IAF 31), la migrazione alla ISO 45001 deve terminare entro il prossimo 30 settembre 2021. Per questo motivo non è possibile prorogare, sotto accreditamento, un certificato OHSAS 18001 ad una data successiva al 30 settembre 2021.</p>		

## B) ISO/IEC 17065

	Nuova Certificazione	Sorveglianza	Rinnovo
<p>Ambiti Regolamentati gestiti dall'area AR (Marche CE, DPR 462, DPR 162)</p>	<p>Fatto salve eventuali successive indicazioni fornite dalle Amministrazioni competenti, si ritiene che:</p> <p>a) In tutti i casi in cui sia necessario eseguire una verifica sul prodotto oggetto di richiesta di Certificazione e non sia possibile eseguirla in campo, deve essere eseguita una preventiva valutazione della fattibilità che tale verifica sia eseguibile in modo ugualmente efficace con l'utilizzo di tecnologie informatiche alternative. Nel caso che l'esito della valutazione di fattibilità sia negativo non sarà possibile svolgere la verifica in remoto, e quindi non sarà possibile emettere nuove certificazioni.</p> <p>b) Per le Verifiche di Sorveglianza e di Rinnovo delle Certificazioni o per le Ispezioni Periodiche (es. moduli di valutazione della conformità di Direttive (es. C2), ecc.), qualora un Organismo intenda eseguire attività di valutazione da remoto, dovrà preventivamente e in forma documentata valutare la fattibilità dell'attività assicurando la medesima efficacia di una Verifica on site e nei casi in cui l'esito della valutazione di fattibilità sia negativo non sarà possibile eseguire le verifiche, inoltre qualora un Organismo intenda derogare a specifici requisiti di Accreditazione dovrà preventivamente informare ACCREDIA (es. non eseguire direttamente il prelievo di campioni di DPI da sottoporre a prova).</p>	<p>Si precisa che la comunicazione citata non è una semplice informativa, ma così come previsto dal documento IAF ID 3: 2011 al Punto 4 "...Garantire che qualsiasi deviazione dai requisiti di accreditamento e dalle procedure del CAB sia giustificata e documentata e che sia stato raggiunto un accordo con l'Ente di Accreditazione sui piani per affrontare le deviazioni temporanee dai requisiti...", eventuali deroghe temporanee di requisiti di Accreditazione devono essere concordate con ACCREDIA.</p> <p>Si precisa altresì che, qualora un Organismo decida di eseguire Verifiche da Remoto in piena applicazione di quanto previsto dal documento IAF MD:4, dovrà cercare di garantire sempre la massima efficacia dell'attività svolta. Pertanto con riferimento all'esempio riportato nella Circolare, il prelievo di campioni di DPI da sottoporre a prova potrebbe essere eseguito dal fabbricante sotto la direzione e guida di personale dell'Organismo collegato in video da remoto.</p>	<p>È possibile svolgere le attività di rinnovo delle certificazioni in remoto con le seguenti specificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il CAB dovrà mantenere, rendendolo disponibile ad ACCREDIA, un elenco delle certificazioni/rinnovi svolti in remoto con le relative evidenze giustificative (ad esempio, le istanze presentate per le richieste di rinnovo pervenute almeno 60 giorni prima della scadenza del certificato).</li> <li>- Nelle registrazioni di tali attività svolte in remoto, il CAB dovrà garantire di avere adeguate evidenze circa il soddisfacimento dei requisiti di servizio (con particolare attenzione alle attrezzature/strumenti e alla relativa conferma metrologica).</li> <li>- Il CAB si impegna ad effettuare, durante la prima verifica di sorveglianza, la verifica ispettiva presso un'unità locale dell'impresa come previsto alla voce "Rinnovo" dello Schema di Accredimento degli Organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni alle imprese che svolgono le attività di cui al Regolamento (CE) n. 304/2008 e al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, approvato con decreto Direttoriale il 29.01.2019.</li> </ul>
<p>Schema Imprese Fgas</p>	<p>E' possibile svolgere le attività di nuova certificazione in remoto con le seguenti specificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il CAB dovrà mantenere, rendendolo disponibile ad ACCREDIA, un elenco delle certificazioni/rinnovi svolti in remoto con le relative evidenze giustificative;</li> <li>- Nelle registrazioni di tali attività svolte in remoto, il CAB dovrà garantire di avere adeguate evidenze circa il soddisfacimento dei requisiti di servizio (con particolare attenzione alle attrezzature/strumenti e alla relativa conferma metrologica).</li> <li>- Il CAB si impegna ad effettuare, durante la prima verifica di sorveglianza, la verifica ispettiva presso un'unità locale dell'impresa come previsto alla voce "Programmazione della verifica" dello Schema di accreditamento degli Organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni alle imprese che svolgono le attività di cui al Regolamento (CE) n. 304/2008 e al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, approvato con decreto Direttoriale il 29.01.2019.</li> </ul>	<p>Si applicano le regole previste dallo schema Fgas Impresa (esame documentale).</p> <p>Per i certificati la cui scadenza annuale per il mantenimento è compresa tra il 31 gennaio 2020 e 31 luglio 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se l'impresa è stata impossibilitata ad inviare la documentazione entro la scadenza annuale del certificato, può inviarla fino al 1° maggio 2021;</li> <li>- se entro il 1° maggio 2021 non perviene tutta la documentazione, il CAB sospenderà la certificazione entro 10 giorni lavorativi successivi al 1° maggio.</li> </ul>	<p>È possibile svolgere le attività di rinnovo delle certificazioni in remoto con le seguenti specificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il CAB dovrà mantenere, rendendolo disponibile ad ACCREDIA, un elenco delle certificazioni/rinnovi svolti in remoto con le relative evidenze giustificative (ad esempio, le istanze presentate per le richieste di rinnovo pervenute almeno 60 giorni prima della scadenza del certificato).</li> <li>- Nelle registrazioni di tali attività svolte in remoto, il CAB dovrà garantire di avere adeguate evidenze circa il soddisfacimento dei requisiti di servizio (con particolare attenzione alle attrezzature/strumenti e alla relativa conferma metrologica).</li> <li>- Il CAB si impegna ad effettuare, durante la prima verifica di sorveglianza, la verifica ispettiva presso un'unità locale dell'impresa come previsto alla voce "Rinnovo" dello Schema di accreditamento degli Organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni alle imprese che svolgono le attività di cui al Regolamento (CE) n. 304/2008 e al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, approvato con decreto Direttoriale il 29.01.2019.</li> </ul>



	Nuova Certificazione	Sorveglianza	Rinnovo
<p>Schema Fgas Oda</p>	<p>E' possibile organizzare corsi di formazione online (in remoto) per il rilascio degli attestati secondo Regolamento (CE) 307/2008 solo nei casi di comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza e comunque nel rispetto delle prescrizioni indicate di seguito.</p> <p>Durante le verifiche presso gli Oda, il CAB dovrà raccogliere evidenze relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'esito della verifica di fattibilità delle sessioni formative svolte da remoto;</li> <li>- l'elenco delle attestazioni svolte da remoto con le relative evidenze giustificative;</li> <li>- le procedure/istruzioni per l'esecuzione delle attività formative svolte da remoto;</li> <li>- le evidenze e registrazioni a supporto delle procedure/istruzioni impartite necessarie a garantire l'efficacia, l'equità, la validità e l'affidabilità dell'attività formativa.</li> </ul> <p>Per la definizione dei temi trattati nella formazione e la durata della stessa devono essere sempre rispettati i requisiti definiti nello schema Fgas Oda e dal Reg. (CE) 307/2008.</p> <p>Per i moduli teorici di cui all'Allegato del Reg. (CE) 307/2008 è possibile erogare attività di formazione in diretta online/FAD sincrona, in video conferenza alla presenza del formatore in modo da permettere la conferma dell'identità del candidato. Deve essere assicurata la costante e continua connessione audio e video con ogni partecipante. E' necessario organizzare alla conclusione dei moduli teorici verifiche di apprendimento per l'ammissione al modulo pratico.</p> <p>Per i moduli pratici di cui all'Allegato del Reg. (CE) 307/2008 è possibile erogare attività di formazione in diretta online/FAD sincrona in video conferenza attraverso simulazioni di esercitazione. Deve essere assicurata la costante e continua connessione audio e video di ogni partecipante con il formatore in modo anche da permetterne la conferma dell'identità.</p> <p>Il partecipante, sotto la supervisione del formatore del corso collegato online, avendo a disposizione le strumentazioni, attrezzature e apparecchiature, indicate per gli Oda nella Circolare informativa DC N° 12/2020, dovrà eseguire l'esercitazione rispettando la corretta sequenza in sicurezza. Ove previste, l'Oda dovrà raccogliere evidenze della conferma metrologica delle strumentazioni, attrezzature e apparecchiature utilizzate dal candidato.</p> <p>Per poter ottenere l'attestato al recupero secondo Reg. (CE) 307/2008 il partecipante dovrà superare con esito positivo l'esercitazione.</p> <p>Dovrà essere fornita idonea informativa al trattamento all'interessato da parte dell'Oda indicando che i dati potranno essere trasferiti al CAB e ad ACCREDIA. L'informativa deve riportare quanto previsto dal GDPR.</p>	<p>decreto Direttoriale il 29.01.2019.</p> <p>Nel caso l'impresa sia stata impossibilitata a svolgere la verifica di rinnovo, i certificati rilasciati in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e 31 luglio 2020 resteranno validi fino al 1° maggio 2021.</p> <p>Qualora non fosse possibile rinnovare il certificato (verifica, delibera e registrazione) entro la scadenza prorogata, 1° maggio 2021 il certificato non rinnovato scadrà. L'impresa dovrà pertanto intraprendere una nuova verifica di certificazione.</p>	

	Nuova Certificazione	Sorveglianza	Rinnovo
<p>Tutti gli schemi di Certificazione di prodotto, servizio, processo in ambito volontario non specificati in seguito</p>	<p>È possibile gestire le attività di campionamento e assistere alle prove in remoto. Ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Campionamento effettuato dall'azienda su indicazione dell'ispettore o con laboratorio incaricato al campionamento in collegamento in remoto (in ogni caso, è preferibile rimandare il campionamento alla prima sorveglianza utile);</li> <li>- Prove on site: Prove effettuate dall'operatore dell'azienda in collegamento in remoto con l'ispettore che assiste ad esse come se fosse on-site;</li> </ul> <p>Per schemi di pertinenza al settore welding, in nessun caso è ammessa l'esecuzione di Visual Testing (VT) da remoto</p>	<p>È possibile svolgere le verifiche di sorveglianza in remoto come descritto nella casella "Nuova certificazione".</p> <p>Dal 1 novembre non si applicano ulteriori proroghe, fatta salva la possibilità di eseguire verifiche da remoto.</p> <p>Eventuali ulteriori deroghe per determinate criticità dovranno essere concordate ed approvate da Accredia</p>	<p>È possibile svolgere le verifiche di rinnovo in remoto come descritto nella casella "Nuova certificazione".</p> <p>Dal 1 novembre non si applicano ulteriori proroghe, fatta salva la possibilità di eseguire verifiche da remoto.</p> <p>Per i certificati già prorogati in deroga, il CAB dovrà completare il rinnovo (verifica e delibera) entro 3 mesi dalla scadenza prorogata del certificato.</p> <p>Eventuali ulteriori deroghe per determinate criticità dovranno essere concordate ed approvate da Accredia</p>
<p>Tutti gli schemi di Certificazione di prodotto Food volontari non coperti da disposizioni di Scheme Owner o Autorità Competente</p>	<p>È possibile gestire le attività di campionamento e assistere alle prove in remoto. Ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Campionamento effettuato dall'azienda su indicazione dell'ispettore o con laboratorio incaricato al campionamento in collegamento in remoto (in ogni caso, è preferibile rimandare il campionamento alla prima sorveglianza utile);</li> <li>● Prove on site: Prove effettuate dall'operatore dell'azienda in collegamento in remoto con l'ispettore che assiste ad esse come se fosse on-site;</li> </ul>	<p>È possibile svolgere le verifiche di sorveglianza in remoto come descritto nella casella "Nuova certificazione".</p>	<p>È possibile svolgere le verifiche di rinnovo in remoto come descritto nella casella "Nuova certificazione".</p>



	Nuova Certificazione	Sorveglianza	Rinnovo
ESCO	<p>Un certificato può essere rilasciato solo se il CAB può condurre una verifica iniziale presso la ESCo in cui deve essere disponibile almeno un contratto a garanzia di risultato attivo (finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica) grazie al quale si dimostri di aver conseguito almeno un primo ciclo di miglioramento ai sensi dell'Appendice A della norma 11352:2014. Indipendentemente dalle forme contrattuali, deve essere stato svolto dalla ESCo un primo ciclo di attività dalla 4.2. a) alla 4.2. k) della norma 11352:2014 che dimostri il miglioramento dell'efficienza energetica.</p> <p>Qualora durante le verifiche iniziali svolte in remoto, il sopralluogo per il cliente della Esco non possa essere svolto in modo efficace da remoto, non è possibile rilasciare il certificato.</p>	<p>Qualora non sia disponibile un nuovo contratto EPC, vista la conoscenza e la valutazione pregressa del contratto, è possibile effettuare l'audit completamente in remoto con un focus sulla verifica dei requisiti e delle capacità di cui all'appendice A e del continuo conseguimento dei cicli di miglioramento del contratto EPC campionato in precedenza.</p> <p>È possibile quindi demandare al successivo audit, la verifica on site dei processi realizzativi.</p> <p>Per eventuali proroghe fare riferimento alle FAQ di IAF.</p>	<p>Nel caso in cui durante il ciclo di certificazione non sia stato verificato un secondo contratto EPC, è possibile condurre la verifica in remoto presso la ESCO in cui deve essere disponibile almeno un contratto a garanzia di risultato attivo, diverso da quello già verificato in precedenza, (finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica) e grazie al quale si dimostri di aver conseguito almeno un primo ciclo di miglioramento ai sensi dell'Appendice A della norma 11352:2014. Indipendentemente dalle forme contrattuali, deve essere stato svolto un primo ciclo di attività dalla 4.2. a) alla 4.2. k) della norma 11352:2014 che dimostri il miglioramento dell'efficienza energetica.</p> <p>Qualora durante le verifiche di rinnovo svolte in remoto, il sopralluogo per il cliente della ESCo non possa essere svolto in modo efficace, è necessario posticipare la verifica diretta dei processi realizzativi on site di 6 mesi rispetto alla verifica svolta in remoto.</p> <p>Con l'effettuazione della verifica in remoto sarà però possibile assumere già da subito una decisione sul certificato (rinnovo della certificazione), sebbene la verifica sia stata parziale.</p> <p>Per eventuali proroghe fare riferimento alle FAQ di IAF.</p>

	Nuova Certificazione	Sorveglianza	Rinnovo
<p>Schema Vigilanza (UNI 10891 e EN 50518)</p>	<p>È possibile svolgere le attività di nuova certificazione in remoto con le seguenti prescrizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Caso per caso, dovrà essere valutata in forma documentata la fattibilità dell'attività al fine di assicurare la medesima efficacia, equità, validità e affidabilità di una verifica on-site: osservazione diretta dei servizi campionati, intervista al Titolare di Licenza, alle figure apicali dell'IdV e alle GPG, accesso allo ARC, registrazione delle evidenze oggettive richieste, etc.</li> <li>2. L'esecuzione dell'audit da remoto dovrà essere comunicata formalmente all'IdV nel piano di audit.</li> <li>3. Restano valide le prescrizioni del Disciplinare del Capo della Polizia in merito all'esecuzione di verifiche di Stage 1 e di Stage 2.</li> <li>4. L'OdCI, nel mantenere gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 6 comma 7 del DM 115/2014 e artt. 10 All. A, e 7 All. B al Disciplinare del Capo della Polizia verso le Prefetture competenti ed il Ministero dell'Interno, comunicherà altresì l'erogazione da remoto dell'audit.</li> <li>5. L'esecuzione di audit da remoto dovrà essere gestita in conformità alle prescrizioni del vigente Regolamento UE 2016/679 (GDPR).</li> </ol>	<p>È possibile svolgere le verifiche di rinnovo in remoto come descritto nella casella "Nuova certificazione" applicabile allo schema.</p> <p>In ogni caso l'audit da remoto dovrà essere completo, non sono ammesse verifiche parziali.</p>	<p>È possibile svolgere le verifiche di rinnovo in remoto come descritto nella casella "Nuova certificazione" applicabile allo schema.</p> <p>In ogni caso l'audit da remoto dovrà essere completo, non sono ammesse verifiche parziali.</p>

### C) EN ISO/IEC 17020

	Nuova Certificazione	Sorveglianza	Rinnovo
ISP	<p>Trattandosi di attività ispettive, puntuali, e non finalizzate al mantenimento dei requisiti, si precisa quanto segue:</p> <p>a. Si potranno effettuare attività in remoto, solo se il CAB è in possesso di adeguata strumentazione hardware e software, da dimostrarne così l'efficacia e documentandone esaustivamente gli esiti;</p> <p>b. Le attività in campo che necessitano di controlli fisici e diagnostici (es. attività di cui al Regolamento ACCREDIA RT-07, ambito automotive, Container e tank-container, sicurezza di percorsi acrobatici, controlli non distruttivi) potranno essere effettuate in remoto solo in casi di effettiva impossibilità ad operare in presenza;</p> <p>c. Nelle registrazioni di tali attività svolte in remoto, il CAB dovrà garantire di avere adeguate evidenze circa il soddisfacimento dei requisiti di servizio;</p> <p>d. Il CAB dovrà mantenere idonee ed esaustive registrazioni in fase di riesame della domanda (analisi di fattibilità). In caso l'esito della valutazione di fattibilità sia negativo non sarà possibile svolgere la verifica in remoto, e quindi non sarà possibile emettere nuovi rapporti di ispezione;</p> <p>e. Il CAB dovrà mantenere, rendendolo disponibile in qualsiasi momento ad ACCREDIA, un elenco di tutte le attività svolte in remoto.</p>		
<p>Ambiti Regolamentati gestiti dall'area AR (Marcature CE, DPR 462, DPR 162)</p>	<p>Fatto salve eventuali successive indicazioni fornite dalle Amministrazioni competenti, si ritiene che:</p> <p>a) in tutti i casi in cui sia necessario eseguire una Verifica per ispezione/valutare il prodotto oggetto di richiesta di Ispezione/Certificazione e non sia possibile eseguirla in campo, deve essere eseguita una preventiva valutazione della fattibilità che tale tipologia di verifica sia eseguibile in modo ugualmente efficace con l'utilizzo di tecnologie informatiche alternative. Nel caso l'esito della valutazione di fattibilità sia negativo non sarà possibile svolgere la verifica in remoto, e quindi non sarà possibile emettere nuovi Rapporti/Certificati.</p> <p>b) per le Verifiche di Sorveglianza e di Rinnovo delle Certificazioni o per le Ispezioni Periodiche, qualora un Organismo intenda eseguire attività di valutazione da remoto, dovrà preventivamente e in forma documentata valutare la fattibilità dell'attività assicurando la medesima efficacia di una Verifica on site e nei casi in cui l'esito della valutazione di fattibilità sia negativo non sarà possibile eseguire le verifiche, inoltre qualora un Organismo intenda derogare a specifici requisiti di Accredimento dovrà preventivamente informare ACCREDIA.</p> <p>Si precisa che la comunicazione citata non è una semplice informativa, ma così come previsto dal documento IAF ID 3: 2011 al Punto 4 ".....Garantire che qualsiasi deviazione dai requisiti di accredimento e dalle procedure del CAB sia giustificata e documentata e che sia stato raggiunto un accordo con l'Ente di Accredimento sui piani per affrontare le deviazioni temporanee dai requisiti....", eventuali deroghe temporanee di requisiti di Accredimento devono essere concordate con ACCREDIA.</p> <p>Si precisa altresì che, qualora un Organismo decida di eseguire Verifiche da Remoto in piena applicazione di quanto previsto dal documento IAF MD:4, dovrà cercare di garantire sempre la massima efficacia dell'attività svolta.</p>		

## D) EN ISO/IEC 17024

	Nuova Certificazione	Sorveglianza	Rinnovo
<p>Tutti gli schemi di Certificazione del personale non specificati in seguito</p>	<p>E' possibile svolgere gli esami in remoto in conformità a quanto previsto al RG-01-02 punto 2.2.4 e alle indicazioni di seguito specificate:</p> <p><b>Prova teorica</b> La prova teorica dovrà essere svolta in video chiamata diretta/video conferenza in modo da permettere la conferma dell'identità del candidato e la supervisione continua del candidato da parte dell'esaminatore e/o del sorvegliante. Deve essere assicurata la costante e continua connessione audio e video con ogni candidato in modo da poter permettere all'esaminatore e/o al sorvegliante di assicurarsi che il candidato continui a rimanere da solo nella stanza dove svolge l'esame.</p> <p>Durante lo svolgimento dell'esame, le telecamere (ad esempio anche attraverso l'ausilio di specchi) dovranno essere posizionate in modo tale da riprendere il candidato, la stanza ove svolge l'esame e il testo d'esame che viene compilato dal candidato (se l'esame viene compilato al computer si potrà procedere con la condivisione schermo).</p> <p>Per quanto riguarda il numero di domande e la durata della prova devono essere sempre rispettati i limiti definiti nello schema o nella norma di certificazione.</p> <p>Qualora non si avvalga di piattaforme validate ad hoc per la compilazione delle risposte alle domande di esame, il CAB dovrà incrementare il numero delle domande di esame in modo da garantire un'adeguata rotazione per evitare di riproporre le stesse domande negli esami successivi.</p> <p><b>Prova orale</b> La prova orale dovrà essere svolta in video chiamata diretta/video conferenza in modo da permettere la conferma dell'identità del candidato e la supervisione continua del candidato da parte dell'esaminatore. Deve essere assicurata la costante e continua connessione audio e video con ogni candidato in modo da poter permettere all'esaminatore che il candidato continui a rimanere da solo nella stanza dove svolge l'esame.</p> <p>Durante lo svolgimento dell'esame, le telecamere (ad esempio anche attraverso l'ausilio di specchi) dovranno essere posizionate in modo tale da riprendere il candidato, la stanza ove svolge l'esame e il monitor del pc/telefono.</p> <p>Per quanto riguarda il numero di domande e la durata della prova devono essere sempre rispettati i limiti definiti nello schema o nella norma di certificazione.</p> <p>Dovrà essere fornita idonea informativa al trattamento all'interessato da parte del CAB indicando che i dati potranno</p>	<p>Dal 1 novembre non si possono applicare ulteriori deroghe.</p> <p>Nel caso il soggetto certificato segnali l'assenza (documentata) di soddisfacimento dei requisiti di mantenimento (es: aggiornamento professionale, continuità operativa) per motivazioni correlate all'emergenza sanitaria, il CAB può mantenere valida la certificazione raccogliendo le evidenze a supporto entro il successivo mantenimento (2021)</p> <p>Eventuali ulteriori deroghe per determinate criticità dovranno essere concordate ed approvate da Accredia.</p>	<p>E' possibile svolgere gli esami in remoto come descritto nella casella "Nuova certificazione".</p> <p>Dal 1 novembre non si applicano ulteriori proroghe, fatta salva la possibilità di eseguire esami da remoto.</p> <p>Per i certificati già prorogati in deroga, il CAB dovrà completare il rinnovo (esame, ove applicabile, e delibera) entro 3 mesi dalla scadenza prorogata del certificato.</p> <p>Eventuali ulteriori deroghe per determinate criticità dovranno essere concordate ed approvate da Accredia.</p>

	Nuova Certificazione	Sorveglianza	Rinnovo
	<p>essere trasferiti ad ACCREDIA. L'informativa deve riportare quanto previsto dal GDPR.</p> <p>Il CAB dovrà mantenere e rendere disponibile ad ACCREDIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'esito della verifica di fattibilità della sessione d'esame svolta da remoto;</li> <li>- l'elenco delle certificazioni svolte in remoto con le relative evidenze giustificative;</li> <li>- le procedure/istruzioni per l'esecuzione di esami da remoto;</li> <li>- le evidenze e registrazioni a supporto delle procedure/istruzioni impartite necessarie a garantire l'efficacia, l'equità, la validità e l'affidabilità dell'esame;</li> <li>- le azioni intraprese per impedire le prassi di esame fraudolente (§7.4.3 UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012).</li> </ul>		
<p>Gli schemi di Certificazione del personale il cui esame prevede una prova pratica</p>	<p>E' possibile svolgere gli esami in remoto in conformità a quanto previsto al RG-01-02 punto 2.2.4 e alle indicazioni di seguito specificate:</p> <p>Per le prove teoriche e orali fare riferimento alle modalità descritte nel paragrafo "Tutti gli schemi di Certificazione del personale non specificati in seguito".</p> <p>La prova pratica dovrà essere svolta in video chiamata diretta/video conferenza in modo da permettere la conferma dell'identità del candidato e la supervisione continua del candidato da parte dell'esaminatore e/o del sorvegliante. Deve essere assicurata la costante e continua connessione audio e video con il candidato.</p> <p>Per l'esecuzione della prova pratica, il CAB deve dare informazioni esaustive al candidato relativamente a campioni e componenti necessari per eseguire la valutazione della conformità. In ogni caso per tutte le prove pratiche eseguite da remoto, il CAB dovrà mantenere registrazioni delle strumentazioni, attrezzature e apparecchiature utilizzate dal candidato come previsto dallo schema/norma specifico. Ove previste, il CAB dovrà raccogliere evidenze della conferma metrologica delle strumentazioni, attrezzature e apparecchiature utilizzate dal candidato.</p> <p>Durante lo svolgimento della prova pratica, le telecamere (ad esempio anche attraverso l'ausilio di specchi) dovranno essere posizionate in modo tale da inquadrare con precisione le operazioni che sta svolgendo il candidato.</p> <p>Dovrà essere fornita idonea informativa al trattamento all'interessato da parte del CAB indicando che i dati potranno essere trasferiti ad ACCREDIA. L'informativa deve riportare quanto previsto dal GDPR.</p> <p>In nessun caso è ammesso l'esecuzione dell'esame VT da remoto (schemi settore welding)</p>	<p>Valgono le modalità descritte al paragrafo "Tutti gli schemi di Certificazione del personale non specificati in seguito".</p>	<p>E' possibile svolgere gli esami in remoto come descritto nella casella "Nuova certificazione". Valgono le modalità descritte al paragrafo "Tutti gli schemi di Certificazione del personale non specificati in seguito".</p>

	Nuova Certificazione	Sorveglianza	Rinnovo
Schema Fgas Persona	<p>E' possibile sostenere le prove di esame secondo le modalità descritte nel paragrafo "Gli schemi di Certificazione del personale il cui esame prevede una prova pratica".</p> <p><b>Il Candidato dovrà svolgere le prove pratiche richieste dallo schema su un'apparecchiatura a sua disposizione utilizzando le strumentazioni, attrezzature e apparecchiature, indicate per i Centri esame nella Circolare informativa DC N° 12/2020. Per l'intera durata della prova dovranno essere riprese le parti di impianto sulle quali il candidato sta intervenendo.</b></p> <p><b>In nessun caso è possibile sostituire anche parzialmente la prova pratica con una prova orale.</b></p>	<p>Si applicano le regole previste dallo schema Fgas Persona (esame documentale).</p> <p>Per i certificati la cui scadenza annuale per il mantenimento è compresa tra il 31 gennaio 2020 e 31 luglio 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se la persona è stata impossibilitata a inviare la documentazione entro la scadenza annuale del certificato, può inviarla fino al 1° maggio 2021;</li> <li>- se entro il 1° maggio 2021 non perviene tutta la documentazione, il CAB sospenderà la certificazione 10 giorni lavorativi successivi al 1° maggio.</li> </ul>	<p>Non applicabile (Le prime certificazioni scadranno nel 2023)</p>
Valutatore immobiliare (UNI 11558)	<p>E' possibile sostenere le prove di esame secondo le modalità descritte nel paragrafo "Tutti gli schemi di Certificazione del personale non specificati in seguito".</p> <p>Il testo, estratto dalla norma, riportato di seguito non è applicabile: "Nella commissione d'esame deve essere presente almeno una persona con competenza tecnica specifica nel settore della valutazione immobiliare. Tale commissario deve essere sempre presente presso la sede degli esami per tutta la durata della sessione degli esami stessi."</p>	<p>Valgono le modalità descritte al paragrafo "Tutti gli schemi di Certificazione del personale non specificati in seguito".</p>	<p>Valgono le modalità descritte al paragrafo "Tutti gli schemi di Certificazione del personale non specificati in seguito".</p>
Profili Privacy (UNI 11697 e PdR 66)	<p>È possibile sostenere le prove di esame secondo le modalità descritte nel paragrafo "Tutti gli schemi di Certificazione del personale non specificati in seguito".</p> <p>Il testo, estratto dalla PdR 66:2019, riportato di seguito non è applicabile: "Durante lo svolgimento dell'esame i due esaminatori devono essere contemporaneamente presenti alla sessione d'esame. Almeno uno degli esaminatori deve essere fisicamente in presenza del candidato, mentre l'altro potrà essere presente in contemporanea, ma "da remoto", con l'uso di tecnologie IT."</p>	<p>Valgono le modalità descritte al paragrafo "Tutti gli schemi di Certificazione del personale non specificati in seguito".</p>	<p>Valgono le modalità descritte al paragrafo "Tutti gli schemi di Certificazione del personale non specificati in seguito".</p>
Professionisti della Security (UNI 10459 (schema cogente)	<p>Non è possibile eseguire esami in modalità da remoto, salvo diverso avviso, che dovesse pervenire successivamente, da parte del Ministero dell'Interno.</p>	<p>Valgono le modalità descritte al paragrafo "Tutti gli schemi di Certificazione del personale non specificati in seguito".</p>	<p><b>Valgono le modalità descritte al paragrafo "Tutti gli schemi di Certificazione del personale non specificati in seguito".</b></p>